



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 54 – 02 APRILE 2024

Riunione del 27 marzo 2024

50.23.24 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- **Sig. Emanuele MONDUZZI**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente estensore

Nel procedimento disciplinare a carico di:

***MONDUZZI EMANUELE:** Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. rilasciato una intervista, poi diffusa sul web, con la quale, in relazione alla decisione del C.F. FIPAV di commissariare il CT di Ravenna, nel quale lo stesso rivestiva la carica di Presidente, nel denunciare la immotivata e per questo inaspettata iniziativa degli Organi Federali centrali, ha platealmente accusato il Consiglio Federale e il Segretario Generale di aver assunto comportamenti contrari ai rispettivi doveri istituzionali, dettati da logiche politiche di parte, in danno del movimento pallavolistico regionale e nazionale nonché delle sue singole componenti, qualificando, poi, l'organizzazione federale, così come strutturata e diretta, feudale, burocratizzata, elefantiaca, inefficiente e affatto virtuosa, chiamando a sostegno delle sue offensive dichiarazioni la, asserita, conforme opinione di non identificati Presidenti di Comitati Territoriali, in tal modo debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica.*

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e F dell'art. 102 Reg. Giur.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine da una comunicazione, datata 26.12.2023, a mezzo della quale la Segretaria Generale segnalava alla Procura Federale alcune dichiarazioni rilasciate dal Presidente del CT Fipav Emanuele Monduzzi all'esito del commissariamento





del suddetto CT; dichiarazioni pubblicate sul Corriere dell'Emilia Romagna ed aventi contenuto apertamente denigratorio ed offensivo nei confronti della Federazione.

Acquisita tale comunicazione unitamente alla copia dell'articolo incriminato, la Procura provvedeva ad avviare le indagini ed all'esito delle stesse ne comunicava all'incolpato la relativa conclusione, nonché il proprio intendimento di deferimento.

Il sig. Monduzzi faceva dunque pervenire una memoria a propria firma nella quale contestava le deduzioni e le conclusioni della Procura, contestualizzava le proprie dichiarazioni nella procedura di commissariamento del CT da lui presieduto, rivendicando l'oggettiva rispondenza alla realtà e la non offensività delle proprie affermazioni e dichiarandosi comunque disponibile a valutare con la Procura Federale la possibilità di una sanzione concordata ex art. 53 R.G.

La Procura Federale, letta la memoria difensiva, ritenute inconferenti le deduzioni ivi contenute e pertanto comprovata la responsabilità dell'incolpato, ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale pertanto fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 27.03.2024.

All'udienza fissata, compariva per la Procura federale l'Avv. Giorgio Guarnaschelli il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'incolpato e per la conseguente applicazione di idonea sanzione.

Nessuno compariva per l'incolpato.

Il Tribunale presa visione della documentazione e degli atti depositati nel presente procedimento dalla Procura Federale

OSSERVA

I fatti contestati nel capo di incolpazione, nella loro storicità, risultano per tabulas e sugli stessi non vi è contestazione di sorta; le dichiarazioni incriminate sono quelle riportate nelle pagine del Corriere dell'Emilia Romagna, attribuite all'odierno incolpato e dal medesimo non disconosciute.

In assenza di ulteriori elementi da accertare in ordine alla dinamica dei fatti, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sui contenuti delle dichiarazioni rese dal dirigente Monduzzi che, secondo la tesi della Procura, sarebbero *“idonee a gettare discredito sugli Organi Federali e su quanti li rappresentano, con ciò debordandosi dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica per scadere nella sterile polemica e nell'invettiva gratuita”*.





Per contro, nella memoria versata in atti dinanzi alla Procura, l'odierno incolpato – tra precisazioni linguistiche palesemente ultronee e censure altrettanto irrilevanti sulla esuberante composizione degli Organi Fipav rispetto a quelli di altre Federazioni – assume che *“le asserzioni con accezione negativa”* riportate nell'articolo de quo non sarebbero da *“considerarsi offensive ma, essendo comprovate da evidenze sia locali che nazionali, nei limiti del legittimo esercizio del diritto di critica”*. Inoltre, ritiene il prevenuto che non possano ritenersi sussistenti le aggravanti contestate e che invece possa essere invocata l'attenuante di cui all'art. 104 lett. D del Regol. Giur. avendo l'incolpato agito per motivi di particolare valore morale e sociale.

Orbene, ritiene il Tribunale che debba essere condivisa la tesi della Procura atteso che le dichiarazioni rese dall'incolpato, per il loro significato letterale, per la forma e per il contesto in cui sono state espresse, costituiscono grave offesa nei confronti degli Organi Federali e che, come tali, integrano le violazioni disciplinari richiamate nel capo di incolpazione.

Al di là degli inutili esercizi di semantica contenuti nella memoria difensiva, non si comprende come possa definirsi mero esercizio di critica sostenere che *“tutto il mondo della pallavolo, e non solo, sa che FIPAV Roma è tutto tranne che un organo virtuoso, un organo fortemente politico che non perde mai occasione per sbagliare una decisione, pronto a scagliarsi contro un organo periferico ma poi pasciuto nell'organizzare assemblee faraoniche...”* (omissis) *“..un organo che fa della burocrazia un suo asset primario ma che poi lascia decine e decine di collaboratori sportivi senza contratto nonostante le profumate consulenze a bilancio”*.

Né peraltro giova alla tesi difensiva la contestualizzazione delle dichiarazioni in esame, atteso che è lo stesso incolpato a sostenere l'inevitabilità del commissariamento del CT di Ravenna, limitandosi a lamentare la motivazione adottata a sostegno di tale decisione, rivendicando la propria virtuosità amministrativa ed affermando che la decisione sarebbe stata più accettabile *“se fosse venuta da un organo nazionale efficiente e virtuoso”*.

I contenuti stessi della memoria redatta dall'incolpato e trasmessa alla Procura confermano l'insostenibilità della tesi difensiva prospettata laddove le critiche rivolte ai vertici federali, a prescindere dalla loro intrinseca ed innegabile portata diffamatoria, vengono esplicitate non come valutazioni personali e soggettive del loro estensore, ma come verità oggettive, acclamate nel concreto e note a tutti; dunque non come esercizio di un legittimo e personale diritto di critica, bensì come apodittiche e gratuite accuse, prive di oggettivo fondamento e



spacciate come fatto notorio ed incontestabile, in totale assenza della benchè minima oggettività.

La responsabilità disciplinare dell'incolpato risulta dunque accertata e meritevole di adeguata sanzione, nella quantificazione della quale ritiene il Tribunale che debba tenersi conto della sussistenza delle due circostanze aggravanti contestate e non di quella attenuante invocata dall'incolpato, non ravvedendosi alcun motivo di particolare valore morale e sociale che possa giustificare e/o legittimare la condotta del medesimo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del sig. Emanuele Monduzzi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 5 (cinque)

Roma, 27 Marzo 2024.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 02 Aprile 2024





TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 54 – 02 APRILE 2024

Riunione del 27 marzo 2024

50.23.24 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- **Sig. Emanuele MONDUZZI**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente estensore

Nel procedimento disciplinare a carico di:

***MONDUZZI EMANUELE:** Per aver, in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. rilasciato una intervista, poi diffusa sul web, con la quale, in relazione alla decisione del C.F. FIPAV di commissariare il CT di Ravenna, nel quale lo stesso rivestiva la carica di Presidente, nel denunciare la immotivata e per questo inaspettata iniziativa degli Organi Federali centrali, ha platealmente accusato il Consiglio Federale e il Segretario Generale di aver assunto comportamenti contrari ai rispettivi doveri istituzionali, dettati da logiche politiche di parte, in danno del movimento pallavolistico regionale e nazionale nonché delle sue singole componenti, qualificando, poi, l'organizzazione federale, così come strutturata e diretta, feudale, burocratizzata, elefantiaca, inefficiente e affatto virtuosa, chiamando a sostegno delle sue offensive dichiarazioni la, asserita, conforme opinione di non identificati Presidenti di Comitati Territoriali, in tal modo debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica.*

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e F dell'art. 102 Reg. Giur.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine da una comunicazione, datata 26.12.2023, a mezzo della quale la Segretaria Generale segnalava alla Procura Federale alcune dichiarazioni rilasciate dal Presidente del CT Fipav Emanuele Monduzzi all'esito del commissariamento





del suddetto CT; dichiarazioni pubblicate sul Corriere dell'Emilia Romagna ed aventi contenuto apertamente denigratorio ed offensivo nei confronti della Federazione.

Acquisita tale comunicazione unitamente alla copia dell'articolo incriminato, la Procura provvedeva ad avviare le indagini ed all'esito delle stesse ne comunicava all'incolpato la relativa conclusione, nonché il proprio intendimento di deferimento.

Il sig. Monduzzi faceva dunque pervenire una memoria a propria firma nella quale contestava le deduzioni e le conclusioni della Procura, contestualizzava le proprie dichiarazioni nella procedura di commissariamento del CT da lui presieduto, rivendicando l'oggettiva rispondenza alla realtà e la non offensività delle proprie affermazioni e dichiarandosi comunque disponibile a valutare con la Procura Federale la possibilità di una sanzione concordata ex art. 53 R.G.

La Procura Federale, letta la memoria difensiva, ritenute inconferenti le deduzioni ivi contenute e pertanto comprovata la responsabilità dell'incolpato, ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale pertanto fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 27.03.2024.

All'udienza fissata, compariva per la Procura federale l'Avv. Giorgio Guarnaschelli il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'incolpato e per la conseguente applicazione di idonea sanzione.

Nessuno compariva per l'incolpato.

Il Tribunale presa visione della documentazione e degli atti depositati nel presente procedimento dalla Procura Federale

OSSERVA

I fatti contestati nel capo di incolpazione, nella loro storicità, risultano per tabulas e sugli stessi non vi è contestazione di sorta; le dichiarazioni incriminate sono quelle riportate nelle pagine del Corriere dell'Emilia Romagna, attribuite all'odierno incolpato e dal medesimo non disconosciute.

In assenza di ulteriori elementi da accertare in ordine alla dinamica dei fatti, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sui contenuti delle dichiarazioni rese dal dirigente Monduzzi che, secondo la tesi della Procura, sarebbero *“idonee a gettare discredito sugli Organi Federali e su quanti li rappresentano, con ciò debordandosi dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica per scadere nella sterile polemica e nell'invettiva gratuita”*.



Per contro, nella memoria versata in atti dinanzi alla Procura, l'odierno incolpato – tra precisazioni linguistiche palesemente ultronee e censure altrettanto irrilevanti sulla esuberante composizione degli Organi Fipav rispetto a quelli di altre Federazioni – assume che *“le asserzioni con accezione negativa”* riportate nell'articolo de quo non sarebbero da *“considerarsi offensive ma, essendo comprovate da evidenze sia locali che nazionali, nei limiti del legittimo esercizio del diritto di critica”*. Inoltre, ritiene il prevenuto che non possano ritenersi sussistenti le aggravanti contestate e che invece possa essere invocata l'attenuante di cui all'art. 104 lett. D del Regol. Giur. avendo l'incolpato agito per motivi di particolare valore morale e sociale.

Orbene, ritiene il Tribunale che debba essere condivisa la tesi della Procura atteso che le dichiarazioni rese dall'incolpato, per il loro significato letterale, per la forma e per il contesto in cui sono state espresse, costituiscono grave offesa nei confronti degli Organi Federali e che, come tali, integrano le violazioni disciplinari richiamate nel capo di incolpazione.

Al di là degli inutili esercizi di semantica contenuti nella memoria difensiva, non si comprende come possa definirsi mero esercizio di critica sostenere che *“tutto il mondo della pallavolo, e non solo, sa che FIPAV Roma è tutto tranne che un organo virtuoso, un organo fortemente politico che non perde mai occasione per sbagliare una decisione, pronto a scagliarsi contro un organo periferico ma poi pasciuto nell'organizzare assemblee faraoniche...”* (omissis) *“...un organo che fa della burocrazia un suo asset primario ma che poi lascia decine e decine di collaboratori sportivi senza contratto nonostante le profumate consulenze a bilancio”*.

Né peraltro giova alla tesi difensiva la contestualizzazione delle dichiarazioni in esame, atteso che è lo stesso incolpato a sostenere l'inevitabilità del commissariamento del CT di Ravenna, limitandosi a lamentare la motivazione adottata a sostegno di tale decisione, rivendicando la propria virtuosità amministrativa ed affermando che la decisione sarebbe stata più accettabile *“se fosse venuta da un organo nazionale efficiente e virtuoso”*.

I contenuti stessi della memoria redatta dall'incolpato e trasmessa alla Procura confermano l'insostenibilità della tesi difensiva prospettata laddove le critiche rivolte ai vertici federali, a prescindere dalla loro intrinseca ed innegabile portata diffamatoria, vengono esplicitate non come valutazioni personali e soggettive del loro estensore, ma come verità oggettive, acclarate nel concreto e note a tutti; dunque non come esercizio di un legittimo e personale diritto di critica, bensì come apodittiche e gratuite accuse, prive di oggettivo fondamento e



spacciate come fatto notorio ed incontestabile, in totale assenza della benchè minima oggettività.

La responsabilità disciplinare dell'incolpato risulta dunque accertata e meritevole di adeguata sanzione, nella quantificazione della quale ritiene il Tribunale che debba tenersi conto della sussistenza delle due circostanze aggravanti contestate e non di quella attenuante invocata dall'incolpato, non ravvedendosi alcun motivo di particolare valore morale e sociale che possa giustificare e/o legittimare la condotta del medesimo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del sig. Emanuele Monduzzi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 5 (cinque)

Roma, 27 Marzo 2024.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 02 Aprile 2024